



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 283	di data 15/07/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA CANONE MODERATO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, (da ora legge) all'articolo 1, comma 1, indica il Comune di Trento, assieme al Comune di Rovereto ed ai Comprensori, quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (da ora regolamento) approvato con DPP 12.12.2011 n. 17-75/Leg e s.m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 14 marzo 2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della legge e del regolamento;

richiamato l'articolo 42 del regolamento ove si prevede che i rapporti giuridici tra i soggetti proprietari degli alloggi da destinare a canone moderato e l'Ente locale territorialmente competente, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano, tra il resto, i rapporti fra i soggetti locatori e locatari nel rispetto della disciplina dettata dalla legge e dal suo regolamento d'esecuzione;

evidenziato che in data 08 agosto 2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Trento - in quanto Ente delegato alla gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme delle funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata - e la Società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (Finint Sgr S.p.A.);

richiamati gli obblighi posti a capo della Società Finint Sgr S.p.A. dall'articolo 3 della Convenzione sopracitata;

pagina 1/3

richiamata la determinazione dirigenziale n. 16/263 di data 24 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bando per la formazione delle graduatorie ai fini della locazione degli alloggi a canone moderato di proprietà del Fondo Housing sociale Trentino ubicati in Via Maccani n.151;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 16/434 di data 22 agosto 2018, con la quale sono state approvate le graduatorie per la locazione degli anzidetti alloggi a canone moderato;

atteso che il Fondo Housing sociale Trentino ha comunicato che, a seguito di disdetta, si è reso disponibile, un alloggio nell'immobile ubicato in Via Maccani n.151;

evidenziato che, con propria nota di data 29 aprile 2022, protocollo n. 118618, il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, è stato autorizzato alla locazione a canone moderato dell'alloggio identificato dal subalterno indicato nel medesimo allegato, precedentemente accettato in data 6 aprile 2022;

preso atto che, con nota di data 18 maggio 2022, protocollo n. 138475, la Società Finint Sgr S.p.A. ha comunicato che il soggetto sopracitato ha rinunciato alla stipula del contratto di locazione;

evidenziato che il rifiuto dell'alloggio offerto rientra tra le cause di esclusione dalla graduatoria così come precisato nel bando;

preso atto della necessità di escludere la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 dalla graduatoria cittadini comunitari sopracitata;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono stati, da ultimo, approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un nominativo dalla graduatoria per la locazione di alloggi di canone moderato non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2021 n.

352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere la domanda presentata dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, dalla graduatoria cittadini comunitari per la locazione di alloggi a canone moderato siti in via Maccani n. 151, approvata con determinazione dirigenziale n. 16/434 di data 22 agosto 2018 ;
2. di notificare all'interessato e alla Società Finint Sgr S.p.a., in qualità di società di gestione e per conto del Fondo Housing Sociale Trentino, il presente provvedimento;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 15/07/22